Pubblicato il 05/06/2023

N. 00000/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00000/2023 REG.RICORSI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il Lazio
Sezione Prima Ter

Ha pronunziato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2020, proposto da: società aggiornata, presso Gdo Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [illegible] e [illegible] presso lo studio [illegible] in Roma, via [illegible] n. 5;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pace, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tiburtina km 24,000;

e nei confronti

Gruppo Mobilio S.r.l., in persona e/o qualsiasi di mandatario del costituendo RTI con Pro Consulting S.r.l. e Arte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lacchini e Sandro Lacchini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Oslavia 30;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dalla Gdo S.r.l. RTI - prot. n. 0152284 del 27/7/2020 comunicata a Ima SCPA(Mobilio) e Mobilio Gruppo Srl in data 29/7/2020 con la quale il dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto, con riferimento della nuova perimetrazione dell'area di gioco, la revoca dell'aggiudicazione di n. 1 (uno) lotto di gioco, ovvero il lotto n. 1 (uno) di Via Tiburtina km 24,000 (Via Tiburtina 24,000 - Via Tiburtina 24,000 - Via Tiburtina 24,000), e il subentro di avvenuto del secondo classificato nuovo aggiudicatario del lotto n. 1 (uno) Gruppo Mobilio S.r.l. (ex Gruppo Mobilio Srl) - Pro Consulting S.r.l. - Arte S.r.l. (CIG 8 [illegible]);

di ogni altro provvedimento, atto o comunicazione comunque ulteriore, ancorché non conosciuto, ancorché non definito ed ancorché lesivo;

per quanto riguarda il nuovo modulo depositato da GO MOBILITY S.R.L. in data 5.10.2020:

di ogni provvedimento, atto o comunicazione;

dalla Gdo S.r.l. RTI - Prot. n. 0152284 del 27/7/2020 di aggiudicazione, limitatamente alla parte in cui ad Ragione Sociale precisamente indicata, il dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto la revoca del lotto n. 1 (uno);

dalla Gdo S.r.l. RTI - prot. n. 0152284 del 27/7/2020 di aggiudicazione, limitatamente alla parte in cui ad Ragione Sociale precisamente indicata, il dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto il subentro del secondo classificato nuovo aggiudicatario del lotto n. 1 (uno) Gruppo Mobilio S.r.l. (ex Gruppo Mobilio Srl) - Pro Consulting S.r.l. - Arte S.r.l. (CIG 8 [illegible]);

di ogni altro provvedimento ed atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

per quanto riguarda il nuovo modulo depositato da TPS Srl in data 5.10.2020:

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia

dalla Gdo S.r.l. RTI - prot. n. 0152284 del 27/7/2020 comunicata a Ima SCPA(Mobilio) e Mobilio Gruppo Srl in data 29/7/2020 con la quale il dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto, con riferimento della nuova perimetrazione dell'area di gioco, la revoca dell'aggiudicazione di n. 1 (uno) lotto di gioco, ovvero il lotto n. 1 (uno) di Via Tiburtina km 24,000 (Via Tiburtina 24,000 - Via Tiburtina 24,000 - Via Tiburtina 24,000), e il subentro di avvenuto del secondo classificato nuovo aggiudicatario del lotto n. 1 (uno) Gruppo Mobilio S.r.l. (ex Gruppo Mobilio Srl) - Pro Consulting S.r.l. - Arte S.r.l. (CIG 8 [illegible]);

di ogni altro provvedimento ed atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

per quanto riguarda il nuovo modulo depositato da TPS Srl in data 5.10.2020:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dalla Determinazione della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 0000 del 7/9/2020 dell'ATO 2020 (Gdo, TS), pubblicata a settembre 2020 e 5.10.2020 (con la quale il dirigente ha revocato la sua delega, con riferimento della nuova perimetrazione dell'area di gioco, ovvero il lotto n. 1 (uno) di Via Tiburtina km 24,000 (Via Tiburtina 24,000 - Via Tiburtina 24,000 - Via Tiburtina 24,000), e il subentro di avvenuto del secondo classificato nuovo aggiudicatario del lotto n. 1 (uno) Gruppo Mobilio S.r.l. (ex Gruppo Mobilio Srl) - Pro Consulting S.r.l. - Arte S.r.l. (CIG 8 [illegible]);

di ogni altro provvedimento ed atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti, i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della società Gruppo Mobilio Srl;

Vista la pari ordinanza;

Visti gli atti. Vista la L. 241 del 1990;

Vista la legge regionale n. 38 del 1999;

Vista la legge n. 205 del 2000;

Relatore e consultato ex lege e difesa quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato/inviato e depositato il costituendo raggruppamento intestato, per il tramite della capogruppo Tps Srl, [illegible] [illegible] [illegible]

7.1 Davvalmente dal cd. "*requisito esperienziale*", condizionato all'esecuzione diretta dei lavori o dei servizi da parte degli ausiliari, per come espressamente previsto dall'art. 89, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contrariamente, invero, alla forma di avvalimento obiettivo e diretto dell'esecuzione del "*contratto*" e dell'"*esecuzione*" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Ordinanza, Veneziani, n. 5.10.2020, n. 5251).

In particolare e per quanto qui di interesse, mentre nell'ordinario avvalimento ed, operativo, il concorrente deve, in ogni caso, fornire adeguate garanzie circa l'effettivo impiego e disponibilità, in fase di esecuzione contrattuale, delle risorse necessarie ed a tanto giova l'espressa previsione di nullità di quei contratti di avvalimento privi della "*qualificazione dei requisiti tecnici e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria*" (cfr. art. 89 Codice appalti, per come modificato dal correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017), nella particolare forma di avvalimento avente ad oggetto il "*requisito professionali pertinenti*", rilevante, infatti, "*anche se non posseduto dall'impresa ausiliaria*", l'esecuzione del contratto non può in ogni caso essere garantita in modo certo, essendo necessario l'indubbio assunzione dell'obbligo da parte dell'ausiliaria, di eseguire personalmente e direttamente le prestazioni dedotte in contratto.

Ciò in quanto, tenuto conto della natura alternativa specialistica delle prestazioni professionali oggetto di gara, la garanzia riconducibile al possesso di uno specifico bagaglio esperienziale pertinente può essere realizzatore assuntivo soltanto in capo di esecutore diretto delle prestazioni da parte dell'operatore economico, che per propria affinità esperienza professionale ha, in concreto, maturato, non potendo sortire lo stesso effetto la mera "*messa a disposizione*" di risorse, strumenti e professionalità.

8. Le superiori considerazioni trovano avallo e non smentita, per come testuo tanto dall'amministrazione comunale quanto dal costituendo raggruppamento agglomerato, nel recente arresto del Consiglio di Stato, costituito dalla sentenza n. 1704 del 9.03.2020.

Ed invero, il Supremo consesso ha avuto modo di precisare che l'esecuzione del contratto non può in ogni caso essere affidata a soggetti "*terzi*" rispetto all'operatore economico, che, per propria affinità e, quindi, per possedimento e direttamente le prestazioni dedotte in contratto.

Ciò in quanto, tenuto conto della natura alternativa specialistica delle prestazioni professionali oggetto di gara, la garanzia riconducibile al possesso di uno specifico bagaglio esperienziale pertinente può essere realizzatore assuntivo soltanto in capo di esecutore diretto delle prestazioni da parte dell'operatore economico, che per propria affinità esperienza professionale ha, in concreto, maturato, non potendo sortire lo stesso effetto la mera "*messa a disposizione*" di risorse, strumenti e professionalità.

8. Le superiori considerazioni trovano avallo e non smentita, per come testuo tanto dall'amministrazione comunale quanto dal costituendo raggruppamento agglomerato, nel recente arresto del Consiglio di Stato, costituito dalla sentenza n. 1704 del 9.03.2020.

Ed invero, il Supremo consesso ha avuto modo di precisare che l'esecuzione del contratto non può in ogni caso essere affidata a soggetti "*terzi*" rispetto all'operatore economico, che, per propria affinità e, quindi, per possedimento e direttamente le prestazioni dedotte in contratto.

L'oggetto del contratto considerato, dunque, con prestazioni di *dare* - con *azione di fare* parzialmente qualificate, come quelle in esame – la cui fungibilità non può essere, invero, per come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1704/2020, il recupero anche di avvalimento ed, tecnico-operativo – e non anche "*esperienziali*" - nell'ambito del quale sarebbe stato sufficiente che l'impresa ausiliaria si assumesse l'impegno di mettere a disposizione risorse e mezzi determinati per l'esecuzione dell'appalto, ma non anche quello di eseguire direttamente le prestazioni.

Così delineato il concetto *thema decidendum* dipanato dal Supremo Consesso, si appalesa pienamente condivisibile il principio di diritto dallo stesso enunciato a confortazione della censura dell'appellante, secondo cui l'ausiliaria si sarebbe dovuta assumere l'impegno ad "*eseguire direttamente, in proprio, il servizio oggetto dell'avvalimento*". E' stato, in più precisamente, affermato che "*il meccanismo assuntivo revocabile dall'appaltant*" ha "*una portata circoscritta, determinata e loro individuati requisiti (?...al servizio di altri soggetti per supporto alla manovalga di tipo di studio e professionale di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) e di esperienza professional pertinenti*" e la valenza assuntiva della dichiarazione sinidacale prevalente l'estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate. *Ed, invero, la prestazione relative all'appalto qui in rilievo non rivelano carattere infungibile e, dunque, non richiedono la presenza di alcun "titolo di studio" (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 2.07.2019, n. 4609; Cons. Stato, Sez. V, 17.07.2018, n. 4253; Cons. Stato, Sez. V, 13.2.2018, n. 418).*

Le superiori considerazioni divengono l'inconsistenza dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE proposta dalla Gio-Mobility sul giacché la previsione di cui all'art. 89, 1° comma del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 risulta performante l'art. 63 della dir. 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (libertà del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici) e l'interpretazione della stessa proposta dal Collegio risulta del tutto in linea con quella offerta dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 07.04.2016 – C-324/14, supra citata.

8.1 In applicazione dei principi sopra enunciati, si dà dove ritenere, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, che il recurso principale, la nullità del contratto di avvalimento che Gio-Mobility srl ha speso al fine di dimostrare il possesso dei requisiti cd. "esperienziale" richiesto, a pena di inammissibilità alla gara, dall'art. 2 comma 2 ter lett. j del disciplinare di gara, avente ad oggetto "*TUTTE*" le tipologie di prestazioni professionali elencate dal punto 1) al punto 5) della *lex specialis*.

8.2 Nello specifico, il contratto in questione lo ad oggetto, tra le altre cose, la "*messa a disposizione*" da parte della società MIC srl in favore della capogruppo Go-Mobility srl del requisito esperienziale, consistente nell'aver svolto i servizi analoghi di cui ai numeri "*1, 4 e 5 della lett. j)*" art. 2, comma 2 del disciplinare (così e dato leggere a pag. 2 del contratto di avvalimento versato agli atti del giudizio), essendone quest'ultima priva.

Il contratto in questione non contiene, tuttavia, il necessario e inequivocabile impegno, da parte dell'ausiliaria, allo svolgimento diretto delle prestazioni professionali in parola, essendo stata obbligata alla mera "*messa a disposizione*" del "*vitae curriculum*" e "*vitae curriculum*", del "*know how*", "*organi dipendenti*" e "*attrezzature*" e "*mezzi*" ritenuti "*adeguati*" e "*necessari*" alla "*messa a disposizione*" di "*risorse umane*" e "*strumentali*" necessarie allo svolgimento dell'incarico, nonchè di "*supporto manutenzioni*" ed "*assistenziali*". Siffatte dettagliate prestazioni, ad avviso del Collegio, non si riscontrano, per come pretesi dal raggruppamento agglomerato, nel sostanziale affidamento alla MIC srl di un "*affitto e comodato reale esecutivo*" assimilabile, quanto agli effetti, alla formale assunzione dell'obbligo da parte di quest'ultima di esecuzione diretta delle prestazioni dedotte nel contratto. Tantosì, piuttosto, di disposizioni contrattuali coerenti con la più generale previsione di nullità dei contratti di avvalimento privi della "*qualificazione dei requisiti tecnici e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria*", sancita dall'ultimo inciso del comma 1 del art. 89 Codice appalti (nel testo modificato dal correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017), come tale "*nesso*" ai fini di causa in quanto non sintomatica dell'assunzione di un obbligo di esecuzione diretta dell'appalto da parte dell'ausiliaria, invero inesistente.

9. Dall'accertata inidoneità, per i motivi sopra esposti, del contratto di avvalimento in parola a supplire al deficit dei requisiti di idoneità professionale di natura esperienziale imposto all'art. 2 comma 2 ter lett. j della *lex specialis* discende, quindi, rimanendo assorbite ogni altra censura, l'illegittimità dell'ammissione alla gara del costituendo raggruppamento di cui la Go-Mobility srl è mandataria e, dunque, in via derivata, di tutti i successivi atti procedimentali, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto in favore di quest'ultimo.

10. Occorre, dunque, passare, all'esame del ricorso incidentale spiegato dall'R.T.I. controinteressato, tendente a contestare l'ammissione alla gara sia del costituendo raggruppamento guidato dalla TPS Pro srl (nonchè di quanto in esso confluito) per "*vizio carenza e difformità*", del "*know how*", "*organi dipendenti*" e "*attrezzature*" e "*mezzi*" ritenuti "*adeguati*" e "*necessari*" alla "*messa a disposizione*" di "*risorse umane*" e "*strumentali*" necessarie allo svolgimento dell'incarico, nonchè di "*supporto manutenzioni*" ed "*assistenziali*". Siffatte dettagliate prestazioni, ad avviso del Collegio, non si riscontrano, per come pretesi dal raggruppamento agglomerato, nel sostanziale affidamento alla MIC srl di un "*affitto e comodato reale esecutivo*" assimilabile, quanto agli effetti, alla formale assunzione dell'obbligo da parte di quest'ultima di esecuzione diretta delle prestazioni dedotte nel contratto. Tantosì, piuttosto, di disposizioni contrattuali coerenti con la più generale previsione di nullità dei contratti di avvalimento privi della "*qualificazione dei requisiti tecnici e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria*", sancita dall'ultimo inciso del comma 1 del art. 89 Codice appalti (nel testo modificato dal correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017), come tale "*nesso*" ai fini di causa in quanto non sintomatica dell'assunzione di un obbligo di esecuzione diretta dell'appalto da parte dell'ausiliaria, invero inesistente.

9. Dall'accertata inidoneità, per i motivi sopra esposti, del contratto di avvalimento in parola a supplire al deficit dei requisiti di idoneità professionale di natura esperienziale imposto all'art. 2 comma 2 ter lett. j della *lex specialis* discende, quindi, rimanendo assorbite ogni altra censura, l'illegittimità dell'ammissione alla gara del costituendo raggruppamento di cui la Go-Mobility srl è mandataria e, dunque, in via derivata, di tutti i successivi atti procedimentali, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto in favore di quest'ultimo.

10. Occorre, dunque, passare, all'esame del ricorso incidentale spiegato dall'R.T.I. controinteressato, tendente a contestare l'ammissione alla gara sia del costituendo raggruppamento guidato dalla TPS Pro srl (nonchè di quanto in esso confluito) per "*vizio carenza e difformità*" dell'offerente ed ultimo classificato, ovvero dell'R.T.I. costituendo RTI guidato dalla Sintagma srl (nonchè di gravame di cui alla parte B).

Il ricorso è fondato, avuto esclusivo riguardo alla contestazione circa la legittimità della partecipazione alla gara del costituendo raggruppamento collocatosi al secondo posto in graduatoria, appalesandosi, nel resto, privo di pregio.

11. Cioglie ad origine l'innoltrata censura di cui al "*Motivo I*" a mezzo della quale si lamenta la validità dei contributi di avvalimento, avanti ad oggetto certificazioni di qualità, sottoscritti dalla mandanti ATT e CRAS, rispettivamente, con TPS srl e TPS Pro srl.

Ritiene, infatti, il Collegio di poter soprassedere dalla valutazione della censura relativa alla pretesa nullità dei contratti *de quibus* a cagione della pretesa "*mancata espressa indeindicazione delle risorse*" messe a disposizione dell'ausiliaria, che invero si ritiene infondata, giacchè in tema di avvalimento di una certificazione di qualità ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale per i servizi oggetto di appalto, l'aver dichiarato "*di mettere a disposizione, l'intero organigramma aziendale*", se e comprensivo di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, soddisfa le esigenze di certezza e determinatezza dell'oggetto del contratto.

E', tuttavia, meritevole di apprezzamento l'inferiore obiezione afferente ai contratti *a quibus* che si appalesano invalidi stante la mancata indicazione del corrispettivo da versare in favore dell'ausiliaria, in assenza di idonei elementi da cui poter desumere, sia pure in via indiretta, la natura gratuita del rapporto e, dunque, l'eventuale interesse non economico allo scambio reciproco, comunque insito nella nozione di tutela succitato l'ordinamento giuridico.

Nul corpo dei contratti in questione, infatti, ivi inclusi quello sottoscritto in data 22.01.2020 tra A.T.T. srl (mandante) e TPS srl - società quest'ultima totalmente estranea al raggruppamento, con conseguente impossibilità di spendere i relativi requisiti al sol. "*avvalimento interno*", articolate dalla riorrente principale a confortazione della censura in parola – la quale si sono limitate alla sequenza lacunosa previsione contrattuale, secondo, idonea in estensione ad entrambe le parti: "*In caso di aggiudicazione dell'appalto, l'impresa Ausiliata affiderà ove l'impresa Ausiliaria opposta settrice prima per regolamentare nel dettaglio gli oggetti tecnico-economici relativi al presente avvalimento*".

Ottiene siffatta previsione contrattuale è estremamente generica in quanto identica nella stipula di una futura partizione contrattuale (per la quale non è stato fissato altro criterio temporale che quello successivo all'eventuale aggiudicazione della gara) la sede in cui verrà determinato il corrispettivo dell'avvalimento, sulla cui quantificazione tuttavia le parti non hanno indicato alcun elemento che consenta, sia pure in via indiretta, di appreziarne l'entità, a prescindere dalla sussistenza o meno del rapporto sinallagmatico.

In altri termini gli aspetti "economici" di questa "*messa a disposizione dell'intero organigrammo aziendale*" da parte dell'ausiliaria restano, allo stato, totalmente ignoti giacchè dal tenore delle scritture in parola non è possibile evincere ne la gratuità del rapporto ne quale sarà il corrispettivo, non essendo stato quest'ultimo né determinato *ex ante* né reso determinabile *per relationem* ovvero in quanto ancorato a parametri predeterminati. Quanto sopra trova conferma nel parere AVCC del 18.12.2002, n. 240, a mezzo del quale il raggruppamento incorre a confortazione della censura in questione. In tale circostanza, infatti, l'Autorità ha considerato valida la partecipazione contribuita di un avvalimento in cui le parti avevano specificato che avrebbero compensato le reciproche poste creditorie e debitorie, con ogni conseguenza in punto di determinabilità *ab extorno* del corrispettivo in questione, ancorato ad elementi certi, sia pure estranei al contratto.

11.1 Quanto sopra trova conferma in ogni consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il contratto di avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità, per cui ove in sede negoziale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, il contratto porti dinzi valido a condizione che:

- dal relativo tenore sia comunque possibile individuare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale ovvero anche non patrimoniale - che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, le proprie obbligazioni;
- siffatto corrispettivo economico sia, comunque, determinabile, *per relationem*, sulla base di elementi certi e predeterminati *ex ante* (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 01/06/2020, n.1066; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06/02/2019, n.1409; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 14/08/2018, n.1144: Cons. Stato: Adunanza plenaria 4 novembre 2016, n. 23, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2018, n. 2953).

Invero, l'essenziale elemento è rinvenuto nella pretesa effettiva concessione delle risorse da parte dell'ausiliaria a favore della concorrente, e, per questo, idoneo (unitamente alla determinatezza del commesso contrattuale) a fugare i dubbi sul carattere meramente formale della prestazione oltre che spesso circondato il ricorso all'avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di partecipazione mancanti da parte di un concorrente.

Ebbene siffatte condizioni di validità delle pattuizioni contrattuali sono, nel caso in esame, certo non sempre evidenziate, non essendo sufficiente, al fine di comprovare l'onerosità a quanto, la serietà degli impegni assunti dall'ausiliaria, il mero rinvio a future e non meglio precisate partizioni contrattuali in assenza dell'indicazione di elementi da cui poter desumere, sia pure *per relationem*, il quantum di siffatto corrispettivo.

11.2 Ne consegue l'invalidità dei contratti di avvalimento sottoscritti dalla ATT e dalla CRAS, con conseguente assenza in capo all'R.T.I. con mandataria TPS Pro S.r.l. e con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l. quali mandanti, dei requisiti di partecipazione ad una gara alla quale avrebbe dovuto essere ammesso.

12. Non resta, dunque, al Collegio che scrutinare i motivi di gravame di cui alla parte B del ricorso incidentale, sub II.1 e II.2, con cui l'aggiudicataria, onde tutelare il suo interesse strumentale alla rinnovazione dell'intero procedura, ha contestato la partecipazione anche del costituendo R.T.I., terzo classificato, guidato dalla società Sintagma srl, la quale, benchè risultante evocata in giudizio a mezzo per del 30/09/2020, non ha inteso costituirsi.

I motivi di gravame in parola sono infondati.

12.1 Priva di pregio si appalesa la censura secondo cui il raggruppamento ricorrente non avrebbe rispettato l'obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione dell'R.T.I. e le quote di esecuzione della commessa pubblica, rappresentata previsto dall'art. 2 comma 3 del Disciplinare di gara, a pena di esclusione, avendo le singole imprese dichiarato il possesso di un parametro specifico largamente non corrispondente alla ripartita quota di esecuzione.

La censura in esame è infondata in quanto, per come obiettato dall'amministrazione e dalla ricorrente principale, la corrispondenza tra la quota di qualificazione (data dal fattturato specifico per servizi analoghi posseduto da ciascun partecipante) e la quota di esecuzione dei lavori deve essere rapportata all'importo posto a base d'asta e non anche al valore totale della qualificazione dell'intero raggruppamento (che pur vale ai fini dell'ammissione alla gara, quale requisito di partecipazione/qualificazione del raggruppamento nel suo complesso).

Diversamente opinando si avrebbe che in un raggruppamento quale quello ricorrente, complessivamente qualificato in misura addirittura maggiore (€ 666.249,42) rispetto all'importo posto a base d'asta (€ 510.000,00), la mandataria, avente un fatturato specifico valido ai fini della qualificazione superiore alla metà dell'importo a base d'asta, sarebbe costretta ad eseguire lavori in misura inferiore rispetto alla qualificazione medesima, con conseguente limitazione della sua utilità ai fini della disposizione della norma sopranominata, che è quella di assicurare che ciascun operatore economico sia qualificato in relazione alla quota di lavori che si impegna a realizzare.

La verifica circa la corrispondenza tra la quota di qualificazione e la quota di partecipazione ai lavori deve essere, dunque, compiuta avuto riguardo all'importo posto a base d'asta e non anche al totale della qualificazione dell'intero raggruppamento.

Diversamente opinando "*si consente che ciascun mandatario, in assenza di una disposizione della libera determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate soltanto le imprese di maggiori dimensioni, che sarebbero in grado di partecipare da sole alla procedura di affidamento (Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 15/01; T.A.R. Sicilia Ses, I Catania n. 171/6/03 n. 985; CGI 8/1/05 n. 97; T.A.R. Umbria 387/05; T.A.R. Lazio Roma, III, 8/1/2006 n. 7108). In sostanza, si fini della verifica della corretta formazione del raggruppamento sotto il profilo indicato dall'art. 83, comma 8, D. lgs. n. 50/2016, è opportuno dare priorità al partecipante che abbia un fatturato in misura tale da indurre che la imprese che lo formano" (così TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6.07.2020, n. 1287; Cons. Stato, Adunanza Plenaria 27.03.2015, n. 6).

13. Parimenti priva di pregio si appalesa l'inferiore censura di cui al motivo II.2 secondo cui il raggruppamento guidato da Sintagma non avrebbe svolto, neanche mediante avvalimento, uno dei cd. servizi di punta integrati di cui al "*requisito professionali pertinenti*" di cui all'art. 2 comma 2 ter lett. j) del disciplinare di gara, consistente nell'aver realizzato "almeno" un piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci esercente con l'oggetto di gara.

Ad avviso della ricorrente incidentale, gli incarichi dedotti dal componenti il raggruppamento ai fini della partecipazione non soddisferebbero il requisito esperienziale sopra indicato giacchè i piani indicati in sede di partecipazione non afferiberebbero specificatamente ed in via esclusiva alla "*mobilità delle merci*", ma esclusivamente a strumenti più generali che affrontano, tra le altre materie, anche quella della logistica delle merci.

Sul punto soggiacciono le considerazioni svolte dalla difesa della Regione Calabria e dal Comune di Reggio Calabria.

Ed invero, in sede di soccorso istruttorio, avuto particolare riguardo al piano di tipologia 3) dell'articolo 2 comma 3 ter lett. j del disciplinare, considerato che il "*piano di settore per la mobilità e la logistica delle merci ovvero con l'oggetto di gara*", la Commissione ha chiesto di esplicitare la riconducibilità a siffatto piano tra quelli dichiarati dalla stessa Sintagma, commissionati dal Comune di Lidine, di Pondecone e di Viareggio, nonché dalla mandante TRT Trasporti e Territorio Spa, ritenendo, con commissione del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture della Giordania. All'esito del soccorso in questione è emerso che il "*piano della logistica e delle merci*" è stato predisposto da Sintagma quale parte integrante:

a) del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato dalla città di Viareggio con delibera n. 284/2012 ed approvato dal consiglio del Commissario Prefettizio n. 89/2012;

b) del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Udine e del Comune di Pordenone, ancl'essi regolamentare approvati.

Inoltre la mandante TRT Trasporti e Territorio srl ha redatto il piano di settore della mobilità e logistica delle merci, quale parte integrante del Piano strategico dei trasporti della Giordania, regolarmente approvato dagli organi competenti. Esaminata la documentazione offerta dal concorrente, tra cui alcuni estratti della relazione del Piano approvato, con l'indice del rapporto, l'introduzione e le sezioni relative al settore della mobilità e logistica delle merci e la certificazione rilasciata dal Commissione, la Commissione aggiudicatrice, con giudizio non inficiato da manifeste illogicità ed irragionevolezza, ritenne tale mobilità descritta dal piano Tribunale, ha ritenuto che tale piano soddisfi tutte le sue componenti ed in linea con quanto previsto dall'anzidetto per la stesura del Piano nel suo complesso, prevedendosi al suo interno l'individuazione delle strategie del settore della logistica e del trasporto delle merci rispetto a una serie di obiettivi definiti e condivisi con incontri e workshop con gli stakeholders locali.

14. Ed conclusione, sulla scorta di quanto fin qui esposto e rilevato e, dunque, accolto, in adesione alla censura assorbente la seconda parte del ricorso principale, per come impiegato dai motivi aggiunti, proposto da Tps Pro S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con CITEC Italia S.r.l., A.T.T. S.r.l. e CRAS S.r.l.

Ne consegue l'annullamento dei verbali di gara e della dichiarazione del Soggetto di Gara del 2.3.2020 nella parte in cui si dispone l'ammissione del R.T.I. agglodicatario (Go-Mobility S.r.l., mandataria del costituendo RTI con Fit Consulting S.r.l. e Aeris S.r.l.) alla procedura avente ad oggetto l'affidamento del cd. "*Servizi integrati del Piano Strategico della Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Roma Capitale, ed relativi Piani di Settore e delle attività connesse di Partecipazione, Comunicazione e Monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica*" (CIG: B143068040C - CUP F32H18000770001), bandita dalla Città Metropolita di Roma Capitale e, quindi, a causa l'annullamento della D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020 e di aggiudicazione della procedura in parola in favore del costituendo RTI guidato dalla Sintagma srl (nonchè di quanto ivi confluito) per violazione del Disciplinare di gara, a causa l'annullamento della D.D. n. R.U. 1975 - prot. n. 0111239 del 27.7.2020 e di aggiudicazione della procedura in parola in favore del costituendo raggruppamento nonché della successiva Determinazione Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale n. 9990219 (prot. n. 0138862) del11.10.2020, nella parte in cui approva la collocazione del raggruppamento in parola al secondo posto della graduatoria.

14.1 Pertanto, quale conseguenza immediata e diretta della statuizione annullatoria della presente sentenza, rimane in grado il costituendo raggruppamento guidato da Sintagma srl, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di procedere, sussistendone i presupposti, all'eventuale rinnovazione della procedura.

15. Le spese, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.

16. Quanto alla richiesta di cancellazione di talune espressioni ritenute lesive della privacy, avanzata dalla ricorrente incidentale, con memoria depositata il 10.10.2020, la stessa merita accoglimento. Il carattere ingiurioso dell'espressione contenuta a pagina 36 del gravame principale, laddove parre riconvenne, nel riferire della dichiarazione compiuta dall'Ing. Daniele Mancuso di Gio Mobility nel suo CV presentato in gara, secondo la quale egli sarebbe stato "*coordinatore del RTI che ha sviluppato il PUMS della Città Metropolitana di Bologna*", Tha definita "*mitomane falsa*", trova conferma nelle stesse difese all'uopo appuntate da TPS pro srl.

Quest'ultima, infatti, nel contestare siffatto addebito (cfr. memoria depositata in data 27.11.2020) ha affermato, così correggendo il tiro rispetto alle espressioni in precedenza utilizzate, che la dichiarazione ma dall'Ing. Daniele Mancuso di GO Mobility nel relativo *curriculum vitae* sarebbe "*grossomodo inesatta e fonte di equivoci*", non, però, più "*mitomane falsa*", locuzione quest'ultima certamente evocativa, vieppiù in considerazione dell'utilizzo del carattere "*grassetto*", di comportamenti rilevanti non soltanto ai fini della partecipazione alla gara ma anche ai fini penali.

In considerazione ciò, il Collegio, a tenor degli artt. 89 c.pc. e 39 c.p.a., dispone che l'espressione "*mitomane falsa*" che compare a pagina 36 del gravame principale venga cancellata a cura della Segreteria.

17. E', invece, inammissibile la richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato connesso alla proposizione dei motivi aggiunti da parte di TPS Pro srl, in quanto resta della giurisdizione del giudice amministrativo, per mancanza in quella del giudice tributario, di opposizione dei motivi aggiunti da parte di TPS Pro srl, per difetto di giustificazione in favore del giudice tributario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente
Silvia Coppari, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO